



VERBALE SEDUTA DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 6 LUGLIO 2020

Giusta convocazione del 24 giugno 2020 Prot.° 22/2020, in data 6 luglio si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea dell'Associazione Musicale Etnea, utilizzando la piattaforma digitale Zoom ZOOM, con invio di apposito link e relativa password, visto il sussistere della situazione emergenziale COVID19, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente in merito all'attività dell'Associazione a seguito dell'emergenza COVID19; ;
- 2) approvazione modifica bilancio/rendiconto attività concertistica a seguito dell'integrazione di € 22.963,46 al contributo 2019 da parte della Regione Sicilia con D.A. 1198/58
- 3) varie ed eventuali;

Parte seconda straordinaria

- 1) discussione ed approvazione delle modifiche statutarie;
- 4) varie ed eventuali;

Apri la seduta Biagio Guerrera nella Sua qualità di Presidente e constatata la regolarità formale della composizione dell'Assemblea dei Soci, passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno riguardante l'andamento generale delle attività dell'Associazione.

Verbalizza il presente verbale la Dott.ssa Maria Cristina Delli Fiori.

Il Presidente inizia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno in merito allo svolgimento delle attività dell'anno corrente. Una fine stagione a dir poco particolare vista l'emergenza sanitaria che ha investito l'intero Paese e colpito duramente il nostro comparto. In particolar per le attività dell'Associazione, ha significato interrompere le attività in programma a far data dal 2 marzo. Questo ha implicato la cancellazione delle date in programma tra cui il concerto di Eleonora Bordonaro, Alfio Antico, nonché l'attesissimo concerto di Joao Bosco.

Risulta evidente come si stia programmando di recuperare le date per i concerti nostrani (Bordonaro ed Antico) e quanto questo invece risulti più complicato per la data dell'artista straniero Joao Bosco.

Il Presidente desidera informare che l'attività verrà ripresa da fine agosto, in luoghi all'aperto e possibilmente di interesse e rilevanza storico artistica. Ovviamente tenendo conto delle direttive del momento, e di eventuali modifiche.

In tutto questo il Presidente rassicura l'Assemblea in merito al continuo monitoraggio effettuato durante il periodo critico, e i continui contatti con associazioni di categoria e con l'Assessorato Regionale Turismo, Sport e spettacolo; informando altresì dell'intenzione di partecipare ad un bando appena pubblicato per accesso a risorse extra che, in questo momento difficile, e comunque di riassetto totale e generale, e di difficile previsione sull'inverno 20/21, si auspica possa andare a buon fine

L'Assemblea ascoltata l'enunciazione del Presidente

APPROVA

l'operato sin qui portato avanti;

Il Presidente passa quindi, alla trattazione del secondo punto all'O.d.G. e quindi sottolineando la modifica al bilancio/rendiconto attività concertistica a seguito dell'integrazione di € 22.963,46 al contributo 2019 da parte della Regione Sicilia con D.A. 1198/58.

Tale somma reintegra in parte i fondi che l'Associazione riceve, annualmente, dalla Regione Siciliana e che, soprattutto in questo momento, permettono, di guardare con un certo sollievo al futuro e a scenari futuri, oggi, poco chiari.

L'Assemblea, ascoltato attentamente quanto riportato dal Presidente

APPROVA

la modifica al bilancio/rendiconto 2019

Null'altro vi è da aggiungere e nessun prendendo la parola, il Presidente passa alla seconda parte dell'adunanza relativa alle modifiche statutarie da apportare.

Il Presidente fa una breve introduzione, visto che gli astanti, conoscono, già la materia, trattata anche in anni precedenti e comunica ed informa il consesso, sulla necessità di effettuare dei cambiamenti, non sostanziali, bensì formali allo Statuto. Altresì viene fornito a video, la copia del vecchio Statuto e del nuovo, con sottolineatura delle modifiche che si vuole apportare a beneficio di approfondimento per i presenti.

I cambiamenti, non toccano l'area di operatività dell'Associazione, che resta attiva nell'ambito musicale, piuttosto ne allarga gli orizzonti geografici, dando la possibilità di operare sull'intero territorio nazionale e transnazionale, e ne approfondisce l'ambito di azione, allargando ad iniziative che includono concerti/studi etc arrivando al paesaggio sonoro, approfondiscono gli aspetti relativi alla formazione e riguardano soprattutto la forma sociale. Si è inoltre provveduto a snellire la composizione del collegio di controllo, rendendolo monocratico. A seguito quindi del cambio statuto



resta in carica l'attuale Presidente del Collegio dei Revisori, Dott.ssa Daniela Zimbone.

Così come, d'ora in avanti l'A.m.e. sarà denominata "associazione", conforme al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS). Questa modifica darà inoltre la possibilità di avere accesso ai fondi del terzo settore.

Il Presidente legge agli astanti tutte le parti relative alle variazioni da effettuare e che, al presente verbale, si allegano.

L'Assemblea, dopo qualche domanda di approfondimento

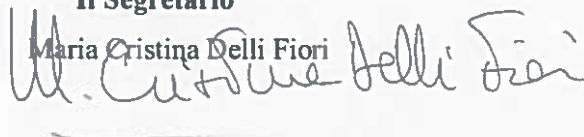
APPROVA

I cambiamenti statutari così come riportati dal Presidente e gli chiede di procedere con la registrazione del nuovo Statuto

Nessun'altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 20.00, segue firma del presente verbale

Il Segretario

Maria Cristina Delli Fiori



Il Presidente

Biagio Guerrera



REG. TO AL NR 2839 SERIE 3
- 6 AGO, 2020 -
L. 220,00

Firma su delega del Direttore Provinciale (Domenico Randano)
L'ADDETTO AL SERVIZIO
Salvatore Leonardi

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE ETNEA ETS



ART. 1 – DENOMINAZIONE SOCIALE

È costituita, una Associazione avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE MUSICALE ETNEA", conforme al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore); l'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

ART. 2 SEDE

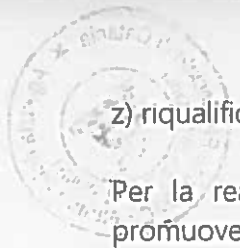
L'Associazione ha sede in Catania. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie per favorire lo svolgimento dell'attività istituzionale. La modifica della sede legale non comporta modifica statutaria.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE ED ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed intende promuovere e valorizzare la libera espressione artistica in ogni sua forma, tendenza e manifestazione, in particolare musicale, e di contribuire, attraverso la promozione dell'arte e della cultura, allo sviluppo del territorio della Regione Siciliana e dei suoi rapporti con le altre regioni d'Italia e con il resto del mondo, in particolare con i Paesi della Unione Europea e del Mediterraneo.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, secondo l'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche al fine di favorire la crescita culturale e personale;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- g) formazione universitaria e post-universitaria con particolare specializzazione in ambito musicale e artistico;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di promozione della cultura.
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, soprattutto in ambito musicale e artistico, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;



z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale, l'Associazione potrà promuovere tutti gli anni cicli di spettacoli con artisti italiani e stranieri. Promuoverà e produrrà altresì i giovani musicisti, di preferenza siciliani, che abbiano speciali qualità artistiche, e le eccellenze musicali siciliane nell'ottica di diffusione e promozione della cultura e del territorio dell'isola; promuoverà e organizzerà conferenze, concorsi, premi, tributi, mostre e tutte le altre attività, comprese quelle editoriali, discografiche, multimediali e online che abbiano riferimento con la musica e le arti.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 - VOLONTARIATO

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta e per il tramite dell'Associazione, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 5 – ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6 - PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Le risorse economiche dell'Associazione necessarie per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività sono costituite da:

- quote associative dei Soci;

- contributi dei privati e dei Soci;
- contributi dello Stato, di Istituzioni pubbliche, Organismi internazionali, e da altri Enti anche privati, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- convenzioni stipulate con altre Associazioni, Fondazioni, Enti ed Istituti pubblici e privati;
- entrate derivanti da iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione a sostegno delle proprie attività di interesse generale;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, in forma diretta e anche indiretta, secondo quanto specificato dal comma 3 dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, durante la vita dell'organizzazione come anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 7 - SOCI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la propria opera, e mettendo a disposizione le proprie competenze e conoscenze.

Il numero degli associati è illimitato. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda scritta. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, nel libro degli associati.

In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni, deve motivare la decisione e comunicarla agli interessati. Contro il rigetto è ammesso appello entro 60 giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione, chiedendo che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, alla prima riunione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- se autorizzati, essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;





- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci;
- consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto solo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione e i loro eredi o aventi causa non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS che ne stabilisce l'obbligatorietà).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione al elettorato attivo e passivo.

ART. 11 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche per via telematica, contenente il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno; la convocazione deve essere fatta pervenire almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.



L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio di esercizio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti demandati alla sua competenza da Legge, Atto costitutivo o Statuto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati iscritti nel libro soci, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Sarà necessario convocare l'Assemblea straordinaria per:

- modificare lo Statuto, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

La maggioranza dei Consiglieri viene scelta tra i soci ovvero tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati; essi durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile sulle cause d'ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di

tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- approvare il programma artistico della stagione formulato dal Direttore artistico;
- nominare il Segretario, il Direttore artistico ed assumere i funzionari e gli impiegati indispensabili, retribuendoli, con facoltà di poterli licenziare e sostituire quando non rispondano alle esigenze delle mansioni loro affidate;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stabilire le quote associative annuali che i soci devono versare e le relative modalità;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.



Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

ART. 14 – IL PRESIDENTE.

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve

contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

ART. 15 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 – IL SEGRETARIO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio o Direttivo nonché del Libro dei Soci.

ART. 17 – IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ART. 18 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile. L'organo di controllo può anche essere composto da membri interni all'Associazione oltre che da esterni. Esso ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7, 8 del CTS;
- di attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
- di poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere agli amministratori notizie sull'andamento



delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro).

ART. 19 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Dovrà essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

ART. 20 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Secondo quanto previsto dall'articolo 15 del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 21 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS, e sarà da depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

In particolare per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro il 15 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Entro il 15 di ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 22 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a un milione di euro, oltre al deposito presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore, dovrà essere redatto il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato sul sito internet, come previsto dal comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a centomila euro, dovranno essere pubblicati annualmente e aggiornati sul sito internet, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14 del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 23 – AVANZI DI GESTIONE E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha dunque l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 24 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento o estinzione, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio del RUNTS con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 25 – LEGGE APPLICABILE

L'Associazione è retta dal presente Statuto, modificato in disposto dal DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 - "Codice del Terzo settore" e ss.mm.ii, dal Codice Civile e dalle altre vigenti disposizioni legislative in materia.



